Deliberazione della Giunta Regionale 19 luglio 2011, n. 1-2331

Rettifica ed integrazione dell'Allegato A alla DGR n. 21-807 del 15.10.2010, avente ad oggetto l'approvazione del "Protocollo per il miglioramento del percorso assistenziale per la donna che richiede l'interruzione volontaria di gravidanza".

A relazione del Presidente Cota:

Premesso che, con DGR n. 21-807 del 15.10.2010 è stato approvato il "Protocollo per il miglioramento del percorso assistenziale per la donna che richiede l'interruzione volontaria di gravidanza", di cui all'Allegato A, parte integrante della suddetta deliberazione;

dato atto che tale protocollo, allo scopo di favorire la messa in campo di azioni ed interventi coordinati per il sostegno alla maternità difficile per ragioni economiche e sociali, prevede che ciascuna ASL Piemontese istituisca l'elenco delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni operanti nel settore della tutela materno infantile;

verificato che ciascuna ASL, sulla base di apposite convenzioni aventi ad oggetto le azioni previste nel Protocollo, si potrà avvalere della collaborazione delle associazioni iscritte negli appositi elenchi, a fronte della possibilità, prevista dalla L. 194/78, che i consultori, sulla base di appositi regolamenti o convenzioni si avvalgano, per i fini previsti dalla legge, della collaborazione volontaria di idonee formazioni sociali di base e di associazioni del volontariato, che possono anche aiutare la maternità difficile dopo la nascita (art. 2, c.1, lettera d);

accertato che la DGR n. 21-807 del 15.10.2010 demanda alla Direzione Politiche sociali la predisposizione della modulistica per l'iscrizione agli elenchi presso le ASL delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni operanti nel settore della tutela materno infantile e delle modalità di aggiornamento dell'elenco sulla base dei requisiti soggettivi e tecnico-organizzativi previsti nel protocollo;

dato atto che l'Allegato A alla DGR n. 21-807 del 15.10.2010 (pag. 12) prevede, ai fini della formulazione degli elenchi di cui sopra, i seguenti requisiti minimi per gli enti no profit:

- "Requisiti soggettivi
- Essere iscritto in uno degli appositi registri regionali o provinciali (es. registro associazioni di solidarietà familiare, registro delle associazioni di volontariato ecc.);
- presenza nello statuto della finalità di tutela della vita fin dal concepimento e di attività specifiche che riguardino il sostegno alla maternità e alla tutela del neonato;
- operare sul territorio piemontese;
- esclusione di qualsiasi attività lucrativa.

## Requisiti tecnico organizzativi

- Essere operativo da almeno 2 anni;
- avere maturato esperienza nell'ambito del sostegno alle donne ed alla famiglia;
- garantire la messa a disposizione di personale qualificato (psicologici, assistenti sociali, educatori professionali) anche in regime di reperibilità;
- garantire l'accessibilità al servizio per almeno 3 giorni alla settimana, anche attraverso l'impiego di volontari;
- disporre di una sede operativa che presenti uno spazio di accoglienza, che garantisca la privacy dell'utente, dotata di telefono, fax e collegamento internet".

Tutto ciò premesso,

vista la sentenza del TAR Piemonte, Sezione II, depositata in data 15.7.2011, sui ricorsi presentati avverso la DGR n. 21-807 del 15.10.2010 da (omissis);

dato atto che tale sentenza annulla il protocollo approvato con DGR n. 21-807 del 15.10.2010 (Allegato A), "nella parte in cui prevede, tra i requisiti soggettivi minimi che devono essere posseduti dagli enti no profit per essere iscritti negli elenchi dell'ASL, "la presenza nello statuto della finalità di tutela della vita fin dal concepimento";

ritenuto, pertanto, necessario rettificare ed integrare l'Allegato A alla DGR n. 21-807 del 15.10.2010, attraverso una previsione specifica che consenta di valorizzare il patrimonio di esperienza e competenza maturati sul territorio, attraverso i percorsi di collaborazione già sperimentati nel corso degli anni tra i servizi socio-sanitari pubblici e le associazioni nel settore, anche laddove le organizzazioni no-profit attive nel sostegno alla maternità ed alla famiglia non presentino il requisito soggettivo della presenza nello statuto delle finalità di tutela della vita fin dal concepimento e/o di attività specifiche che riguardino il sostegno alla maternità e alla tutela del neonato, a condizione che la competenza e l'apporto concreto che le medesime possono assicurare all'attuazione del Protocollo sia comprovato da un'esperienza almeno biennale nello specifico settore d'intervento del sostegno alle donne ed alla famiglia;

accertato che tale obiettivo appare pienamente in linea:

- con quanto previsto dal Protocollo di cui all'Allegato A, alla DGR n. 21-807 del 15.10.2010, in particolare laddove si prevede che tra le azioni e gli interventi coordinati, in concreta applicazione del principio di sussidiarietà orizzontale, la valorizzazione del ruolo delle organizzazioni afferenti al terzo settore operanti nell'ambito del sostegno alle donne e alla famiglia, quali portatrici di valori etici e di solidarietà sociale, con riferimento al diritto/dovere del cittadino di svolgere un'attività e una funzione che concorra al progresso materiale e spirituale della società;
- con quanto previsto dalla stessa L. 194/78, laddove contempla che "i consultori sulla base di appositi regolamenti o convenzioni possono avvalersi, per i fini previsti dalla legge, della collaborazione volontaria di idonee formazioni sociali di base e di associazioni del volontariato, che possono anche aiutare la maternità difficile dopo la nascita" (art. 2, comma 1, lett d);

si ritiene necessario rettificare l'Allegato A, parte integrante alla DGR n. 21-807 del 15.10.2010, prevedendo la seguente riformulazione dei requisiti minimi soggettivi per gli enti no-profit (pag.12):

## Requisiti soggettivi

- Essere iscritto in uno degli appositi registri regionali o provinciali (es. registro regionale delle organizzazioni di volontariato, ai sensi dell'art. 3 LR 38/1994, registro regionale delle associazioni di promozione sociale, ai sensi dell'art. 6 LR 7/2006);
- presenza nello statuto della finalità di tutela della vita fin dal concepimento e/o di attività specifiche che riguardino il sostegno alla maternità e alla tutela del neonato: in assenza del presente requisito soggettivo, è sufficiente il possesso di un'esperienza almeno biennale nell'ambito del sostegno alle donne ed alla famiglia;
- operare sul territorio piemontese;
- esclusione di qualsiasi attività lucrativa.

Si ritiene, infine, opportuno integrare l'Allegato A alla DGR n. 21-807 del 15.10.2010 prevedendo che:

- le ASL procedano alla stipula delle convenzioni di cui alla DGR n. 21-807 del 15.10.2010 previa verifica del possesso dei necessari requisiti di professionalità del personale che gli enti no-profit si impegnano a mettere a disposizione per la durata delle convenzioni di collaborazione;
- nelle convenzioni di cui alla DGR n. 21-807 del 15.10.2010, ancorché ciò sia desumibile dalla legge stessa, siano rispettate le disposizioni del D.Leg. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali).

Tutto ciò premesso;

```
vista la legge 22 maggio 1978, n. 194;
vista la legge 8 novembre 2000, n. 328;
vista la legge regionale 8 gennaio 2004, n. 1;
vista la Sentenza del TAR Piemonte II Sezione, depositata in data 15.7.2011;
```

la Giunta Regionale, unanime,

## delibera

- di rettificare ed integrare per le ragioni in premessa descritte, il "Protocollo per il miglioramento del percorso assistenziale per la donna che richiede l'interruzione volontaria di gravidanza" di cui all'allegato A, che costituisce parte integrante della DGR n. 21-807 del 15.10.2010;
- di prevedere i seguenti requisiti minimi soggettivi per gli enti no profit, che sostituiscono quelli previsti a pag. 12 del Protocollo medesimo:

## Requisiti soggettivi

- Essere iscritto in uno degli appositi registri regionali o provinciali (es. registro regionale delle organizzazioni di volontariato, ai sensi dell'art. 3 LR 38/1994, registro regionale delle associazioni di promozione sociale, ai sensi dell'art. 6 LR 7/2006);
- presenza nello statuto della finalità di tutela della vita fin dal concepimento e/o di attività specifiche che riguardino il sostegno alla maternità e alla tutela del neonato: in assenza del presente requisito soggettivo, è sufficiente il possesso di un'esperienza almeno biennale nell'ambito del sostegno alle donne ed alla famiglia;
- operare sul territorio piemontese;
- esclusione di qualsiasi attività lucrativa.
- di integrare, inoltre, l'Allegato A alla DGR n. 21-807 del 15.10.2010 prevedendo che:
- le ASL procedano alla stipula delle convenzioni di cui alla DGR n. 21-807 del 15.10.2010 previa verifica del possesso dei necessari requisiti di professionalità del personale che gli enti no-profit si impegnano a mettere a disposizione per la durata delle convenzioni di collaborazione;
- nelle convenzioni di cui alla DGR n. 21-807 del 15.10.2010 siano rispettate le disposizioni del D.Leg. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali);

- di demandare alla Direzione Politiche Sociali la predisposizione della modulistica per l'iscrizione agli elenchi presso le ASL delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni operanti nel settore della tutela materno infantile e le modalità di aggiornamento dell'elenco sulla base dei requisiti soggettivi e tecnico-organizzativi previsti nel protocollo.

Contro la presente deliberazione è ammesso ricorso al T.A.R. entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, dalla notificazione o dall'intervenuta piena conoscenza.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

(omissis)